

**GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA**

**Questo giorno** lunedì 07 **del mese di** marzo  
**dell' anno** 2016 **si è riunita nella residenza di** via Aldo Moro, 52 BOLOGNA  
**la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:**

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| 1) Gualmini Elisabetta | Vicepresidente |
| 2) Caselli Simona      | Assessore      |
| 3) Corsini Andrea      | Assessore      |
| 4) Costi Palma         | Assessore      |
| 5) Donini Raffaele     | Assessore      |
| 6) Gazzolo Paola       | Assessore      |
| 7) Mezzetti Massimo    | Assessore      |
| 8) Petitti Emma        | Assessore      |

Presiede la Vicepresidente Gualmini Elisabetta  
attesa l'assenza del Presidente

**Funge da Segretario l'Assessore** Costi Palma

**Oggetto:** SISTEMA DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI: DETERMINAZIONE DELL'ENTITÀ DEL CONTRIBUTO RICHIESTO AI SOGGETTI CERTIFICATORI AI SENSI DEL COMMA 7 DELL'ART. 25-TER DELLA L.R. N. 26 DEL 2004 E S.M.I. E MODIFICHE AGLI ALLEGATI DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. 1275/2015

**Cod.documento** GPG/2016/244

**Num. Reg. Proposta: GPG/2016/244**

-----  
**LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA**

Richiamato l'art. 25-ter della L.R. n. 26 del 2004, così come modificato dalla L.R. 27 giugno 2014 n. 7 e successivamente dalla L.R. 29 dicembre 2015 n. 22, ed in particolare:

- il comma 2, ove si prevede che:
  - all'Organismo regionale di Accreditamento vengano affidate le funzioni necessarie ad assicurare il pieno ed efficace funzionamento del sistema di certificazione della prestazione energetica degli edifici, ivi comprese le attività di verifica di conformità degli Attestati di Prestazione Energetica emessi;
  - in tale ambito, ai fini della irrogazione delle sanzioni di cui al comma 1 dell'articolo 25-quindecies, l'organismo regionale di accreditamento svolga altresì le funzioni di cui all'articolo 6 della legge regionale 28 aprile 1984, n 21;
  - gli accertamenti di cui al comma 2 vengano effettuati da ispettori qualificati e indipendenti, incaricati dall'Organismo di Accreditamento, scelti anche all'esterno della propria struttura organizzativa, ai quali viene attribuita la funzione di agente accertatore. Gli agenti devono essere forniti di apposito documento di riconoscimento che ne attesti l'abilitazione all'espletamento dei compiti loro attribuiti.
- il comma 4 lett. d), ove si prevede che:
  - il sistema di verifica di conformità degli attestati di prestazione energetica emessi sia organizzato sulla base di programmi annuali predisposti dall'Organismo di Accreditamento tenendo conto dei criteri di cui all'Allegato II della Direttiva 2010/31/UE e nel rispetto degli indirizzi nazionali in materia;
  - i programmi annuali di controllo siano approvati dalla competente Direzione Generale;
  - i programmi di cui al punto precedente riportino:

1. **il numero e la tipologia delle verifiche di cui è prevista la realizzazione, nonché le relative procedure;**
2. **le risorse organizzative e gestionali impiegate dall'Organismo regionale di Accreditamento per la realizzazione del programma, ed i relativi costi;**
3. **i risultati delle attività realizzate nell'ambito del precedente programma annuale ed i relativi costi sostenuti;**

- il comma 7, ove si prevede che:

- per la copertura dei costi necessari alla realizzazione dei programmi di verifica di conformità di cui alla precedente lett. a), i soggetti certificatori accreditati sono tenuti a corrispondere un contributo per ciascun attestato di certificazione energetica registrato nel sistema regionale di certificazione energetica SACE;
- tali contributi sono versati direttamente all'Organismo regionale di Accreditamento, il quale provvederà a rendicontare semestralmente alla Regione il numero di certificazioni energetiche rilasciate e l'ammontare complessivo dei contributi incassati e dei costi sostenuti nel periodo di competenza;
- i contributi acquisiti dall'organismo di accreditamento sono riutilizzati dallo stesso per lo svolgimento delle attività di verifica di conformità previste dal relativo programma annuale;
- la Regione, sulla base di quanto percepito dall'organismo regionale di accreditamento, provvede a riparametrare il contributo annuale, a favore dell'organismo di accreditamento per lo svolgimento delle funzioni necessarie ad assicurare il funzionamento del sistema di certificazione della prestazione energetica degli edifici di cui al comma 1.

Richiamata la propria deliberazione n. 1275 del 7 settembre 2015 in materia di Attestazione della prestazione energetica degli edifici (certificazione energetica), ove si stabilisce, tra l'altro:

- di confermare, ai sensi del comma 5 dell'art. 25-ter della L.R. 26/2004, l'affidamento alla Società "in house" Ervet Spa delle funzioni di Organismo Regionale di Accreditamento di cui al comma 2 del medesimo art. 25-ter;
- di prevedere che il contributo di cui al comma 7 dell'art. 25-ter della L.R. 26/2004, a carico dei soggetti certificatori e finalizzato alla copertura dei costi

necessari alla realizzazione dei programmi di verifica di conformità, venga corrisposto per ciascun attestato di prestazione energetica registrato nel sistema regionale a partire dal 1° gennaio 2016;

- di prevedere che entro tale termine la Giunta regionale provveda con apposito atto alla quantificazione di tale contributo, e alla definizione delle relative modalità di riscossione;
- di prevedere che la determinazione dell'entità del contributo di cui al punto precedente sia soggetta a revisioni periodiche, la prima delle quali da operarsi entro il 31/12/2016, in relazione ai costi effettivamente sostenuti per la realizzazione dei programmi annuali di verifica di conformità degli attestati di prestazione energetica emessi e di gestione del sistema di certificazione energetica degli edifici;

Preso atto che le modalità di programmazione ed attuazione delle attività di controllo degli Attestati di Prestazione Energetica, sono disciplinate nell'articolo 6 dell'Allegato A della citata DGR n. 1275 del 7 settembre 2015, e specificate nel dettaglio nell'allegato A-6 alla medesima deliberazione, prevedendo:

- il dimensionamento del campione di Attestati di Prestazione energetica che deve essere oggetto di controllo, variabile in funzione della tipologia di controllo esercitato da un minimo del 2% ad un massimo del 5%, calcolato sul numero degli Attestati registrati nell'anno precedente;
- la esecuzione di verifiche di primo livello (di tipo documentale, condotte mediante analisi e verifica dei dati di base e di calcolo resi disponibili dal soggetto certificatore attraverso l'applicativo informatico SACE);
- la esecuzione di verifiche di secondo livello, per le quali si prevede una verifica ispettiva con sopralluogo presso la sede del soggetto certificatore e presso gli edifici o unità immobiliari oggetto di emissione dell'attestato di prestazione energetica;
- la gestione della procedura di qualifica degli ispettori, che assumono altresì il ruolo di agenti accertatori ai sensi dell'art. 6 della LR 21/1984 e s.m.;

Vista la determinazione n. 1835 del 10/02/2016 con cui la competente Direzione Generale Attività Produttive ha approvato il programma annuale 2016 di controllo di conformità degli Attestati di Prestazione energetica degli edifici in attuazione della Deliberazione di giunta regionale n. 1275/2015;

Preso atto che il programma approvato con tale determinazione:

- prevede l'avvio delle attività di verifica a partire dal 1° aprile 2016, in considerazione dei tempi tecnici necessari per l'aggiornamento dell'applicativo informatico SACE;
- evidenzia, ai fini del dimensionamento del campione di APE da sottoporre a controllo, che nel corso del 2015 sono stati registrati circa 100.000 Attestati di Prestazione Energetica;
- in considerazione di tali fattori, fa riferimento, per la quantificazione dei controlli da effettuare nel periodo 1° aprile - 31 dicembre del 2016, ad un numero di 75.000 Attestati di Prestazione Energetica registrati, prevedendo quindi la realizzazione di:
  - 3.000 verifiche di primo livello (accertamenti documentali)
  - 1.500 verifiche di secondo livello (ispezioni sul campo)
- prevede che tali controlli siano realizzati in via prioritaria sugli Attestati di Prestazione Energetica in fase di registrazione: ne consegue che la procedura di verifica verrà condotta, entro tempi prestabiliti, prima della registrazione definitiva dell'APE, trasformandosi di fatto in un controllo preventivo in modo da evitare la potenziale irrogazione di sanzioni;
- prevede che per la esecuzione delle attività previste dal programma, ERVET - Organismo regionale di Accreditamento attivi uno specifico team di lavoro, nell'ambito del quale saranno rese disponibili le risorse specialistiche necessarie, per quantità e profilo di competenza, assicurandone altresì il coordinamento generale attraverso proprio personale di livello dirigenziale;
- prevede che le verifiche di conformità siano effettuate da personale ispettivo adeguatamente qualificato ed operante su incarico dell'Organismo Regionale di Accreditamento: gli ispettori incaricati delle verifiche svolgono tale attività anche ai sensi dell'art. 6 della L.R. 21/1984 e con le modalità ivi previste all'art. 8, assumendo la funzione di agente accertatore, previo specifico riconoscimento da parte della Regione;
- prevede che i costi complessivi per la gestione delle attività previste dal programma sono quantificabili in una somma pari a Euro 1.125.000,00, per la cui copertura è ipotizzabile, ai sensi di quanto previsto dal citato comma 7 dell'art. 25-ter della Legge Regionale 26/2004, un contributo a carico dei soggetti certificatori accreditati quantificabile in Euro 15,00 da versare direttamente

all'Organismo regionale di Accreditamento per ogni Attestato di Prestazione Energetica emesso.

Ritenuto opportuno, sulla base di quanto sopra indicato, quantificare in Euro 15,00 (quindici) l'entità del contributo di cui al comma 7 dell'art. 25-ter della L.R. n. 26 del 2004, richiesto ai soggetti certificatori per ogni Attestato di Prestazione Energetica emesso, in modo da consentire la copertura dei costi di realizzazione del programma annuale 2016 di controllo;

Ritenuto opportuno prevedere che, ai sensi del citato comma 7 dell'art. 25-ter della Legge Regionale 26/2004, ERVET - Organismo di Accreditamento regionale provveda a rendicontare entro il 30/11/2016, e successivamente con cadenza semestrale, il numero di certificazioni energetiche rilasciate e l'ammontare complessivo dei contributi incassati e dei costi sostenuti nel periodo di competenza.

Ritenuto altresì opportuno prevedere la eventuale riparametrazione dell'entità del contributo stabilito con la presente deliberazione entro il 31/12/2017; l'eventuale revisione sarà effettuata su proposta dell'Organismo regionale di Accreditamento alla competente Direzione Generale, in relazione ai costi effettivamente sostenuti dall'Organismo regionale di Accreditamento per la realizzazione del programmi annuali di verifica di conformità degli attestati di prestazione energetica emessi e per la gestione del sistema di certificazione energetica degli edifici;

Ritenuto opportuno che l'Organismo regionale di Accreditamento attivi, in base alle proprie esigenze organizzative e gestionali, adeguati sistemi di pagamento del contributo da parte dei soggetti certificatori accreditati, anche mediante l'utilizzo di sistemi telematici, dando atto che, ai sensi del comma 7 dell'art. 25-ter della Legge Regionale 26/2004, le somme derivanti dal pagamento da parte dei soggetti certificatori del contributo di cui alla presente deliberazione sono introitate direttamente dalla Società in house ERVET Spa, cui sono attribuite le funzioni di Organismo regionale di Accreditamento;

Ritenuto opportuno di posticipare al 1° aprile 2016 la data di entrata in vigore delle disposizioni della DGR 1275/2015 relative all'avvio delle attività di controllo e di corresponsione del contributo da parte dei soggetti certificatori, in considerazione dei tempi tecnici necessari per il completamento da parte dell'Organismo di Accreditamento del sistema informatizzato per la gestione della procedura di riscossione del contributo e delle attività di controllo;

Ritenuto opportuno procedere alla modifica dell'art. 6 delle dell'Allegato A della DGR 1275/2015 e dell'intero Allegato A-6 della medesima deliberazione, in modo da

consentire l'allineamento delle disposizioni in materia di controllo di conformità degli Attestati di prestazione energetica ed irrogazione delle sanzioni amministrative ivi riportate con le corrispondenti previsioni della Legge Regionale n. 26/2004 così come modificata dalla Legge Regionale n. 22/2015;

Ritenuto altresì opportuno procedere, nell'occasione, alla modifica dell'Allegato A-3 della DGR 1275/2015, prevedendo l'aggiornamento e l'integrazione dei fattori di conversione in energia primaria e di emissione di CO2 per il calcolo della prestazione energetica degli edifici;

Sentito il Tavolo Tecnico per l'accreditamento di cui alla DGR 1275/2015, che si è espresso favorevolmente alla adozione del presente provvedimento nella seduta del 9 febbraio 2016;

Vista la legge regionale n. 43 del 26 novembre 2001 recante "Testo unico in materia di organizzazione e rapporti di lavoro nella Regione Emilia Romagna:

Richiamate le proprie deliberazioni:

- n. 2416 del 29 dicembre 2008 avente ad oggetto "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007";
- n. 1950/2010 avente ad oggetto "Revisioni della struttura organizzativa della Direzione Generale Attività produttive, Commercio e Turismo e della Direzione generale Agricoltura";

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell'Assessore alle attività produttive, piano energetico, economia verde e ricostruzione post-sisma, Palma Costi;

A voti unanimi e palesi

#### D e l i b e r a

per le ragioni esposte in premessa e qui integralmente richiamate,

1. di determinare in Euro 15,00 (quindici) l'entità del contributo di cui al comma 7 dell'art. 25-ter della L.R. n. 26 del 2004, richiesto ai soggetti certificatori per ogni Attestato di Prestazione Energetica emesso, dando atto che, ai sensi delle medesime disposizioni, le somme derivanti dal pagamento da parte dei soggetti certificatori del contributo di cui alla presente deliberazione sono introitate direttamente dalla Società in house ERVET Spa, cui sono affidate le funzioni di Organismo regionale di Accreditamento;

2. di stabilire che le somme di cui al punto precedente verranno utilizzate per lo svolgimento delle attività di verifica di conformità degli attestati di prestazione energetica emessi dai soggetti certificatori accreditati sulla base del programma annuale predisposto da ERVET Spa - Organismo regionale di Accreditamento e approvato dalla competente Direzione Generale Attività Produttive, nonché per la implementazione dell'applicativo informatico e la sua necessaria evoluzione, funzionale allo svolgimento di tali attività;
3. di stabilire che ERVET Spa - Organismo regionale di Accreditamento provvederà a riportare entro il 31 novembre 2016, e successivamente con cadenza semestrale, alla competente Direzione Generale Attività Produttive lo stato di avanzamento del programma di controllo, il numero di certificazioni energetiche rilasciate e l'ammontare complessivo dei contributi incassati e dei costi sostenuti nel periodo di competenza;
4. di stabilire che ERVET Spa - Organismo regionale di Accreditamento, in base alle proprie esigenze organizzative e gestionali, attivi adeguati sistemi di pagamento del contributo di cui al punto 1 da parte dei soggetti certificatori accreditati, anche mediante l'utilizzo di sistemi telematici;
5. di prevedere che l'entità del contributo di cui al punto 1 sia soggetta a eventuale riparametrazione entro il 31/12/2016, con effetti sul programma annuale di controllo 2017; l'eventuale riparametrazione sarà effettuata su proposta della competente Direzione Generale Attività Produttive, in relazione ai costi effettivamente sostenuti dall'Organismo regionale di Accreditamento per la realizzazione dei programmi annuali di verifica di conformità degli attestati di prestazione energetica emessi e per la gestione del sistema di certificazione energetica degli edifici;
6. di posticipare al 1° aprile 2016 la data di entrata in vigore delle disposizioni della DGR 1275/2015 relative all'avvio delle attività di controllo e di corresponsione del contributo da parte dei soggetti certificatori, in considerazione dei tempi tecnici necessari per il completamento da parte dell'Organismo di Accreditamento del sistema informatizzato per la gestione della procedura di riscossione del contributo e delle attività di controllo;
7. di approvare la modifica dell'art. 6 dell'Allegato A della DGR 1275/2015 e dell'intero Allegato A-6 della medesima deliberazione, di cui agli Allegati 1 e 2 che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, in modo da consentire l'allineamento delle disposizioni in materia di controllo di conformità degli Attestati di prestazione



energetica ed irrogazione delle sanzioni amministrative ivi riportate con le corrispondenti previsioni della Legge Regionale n. 26/2004 così come modificata dalla Legge Regionale n. 22/2015;

8. di approvare la modifica dell'Allegato A-3 della DGR 1275/2015, di cui all'Allegato 3 che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, prevedendo l'aggiornamento e l'integrazione dei fattori di conversione in energia primaria e di emissione di CO2 per il calcolo della prestazione energetica degli edifici;
9. di prevedere la pubblicazione del presente atto deliberativo nel Bollettino Ufficiale telematico della Regione Emilia-Romagna.

## ALLEGATO 1

L'art. 6 dell'Allegato A della DGR 1275/2015 è sostituito dal seguente.

| <b>Art. 6 – Controllo della conformità degli Attestati di Prestazione Energetica</b>   |
|--|
| 1. A partire dal 1° aprile 2016 l'Organismo Regionale di Accreditamento di cui all'art. 4 realizza programmi di verifica annuale della conformità degli attestati di prestazione energetica emessi, anche a campione e tramite soggetti terzi.   |
| 2. Nell'ambito di tali programmi, l'Organismo Regionale di Accreditamento gestisce operativamente le attività di accertamento, anche al fine della irrogazione da parte della Regione delle eventuali sanzioni nei casi previsti Art. 25 quindicies della Legge Regionale 26/2004.   |
| 3. Le modalità di programmazione ed attuazione delle attività di verifica sono specificate nella relativa procedura di cui all'Allegato A-6, e devono comprendere un campione significativo della produzione di Attestati di Prestazione energetica. La dimensione del campione può variare in funzione della tipologia di controllo esercitato, da un minimo pari al 2% ad un massimo del 5% degli Attestati emessi nell'anno precedente.   |
| 4. Le verifiche sono effettuate nel rispetto di una equa distribuzione territoriale e sono operate con una logica di progressivo approfondimento comprendendo: <ul style="list-style-type: none"> <li>a) la verifica documentale degli attestati di prestazione energetica selezionati, sulla base di valutazioni di congruità e coerenza dei dati in essi riportati;</li> <li>b) la verifica documentale dei dati di ingresso utilizzati per la determinazione della prestazione energetica, sulla base di valutazioni di congruità e coerenza dei dati di progetto o di diagnosi utilizzati per lo sviluppo della metodologia di calcolo, e dei risultati espressi;</li> <li>c) la effettuazione di ispezioni in campo, compreso il sopralluogo dell'edificio o dell'unità immobiliare.</li> </ul>                             |
| 5. Le verifiche di conformità sono effettuate da personale ispettivo adeguatamente qualificato ed operante su incarico dell'Organismo Regionale di Accreditamento; l'Allegato A-6 riporta i criteri di qualificazione dei soggetti cui possono essere affidate le attività di ispezione di cui al comma 4 lett. c), ivi compresi i requisiti minimi di istruzione, formazione ed addestramento, nonché le caratteristiche del percorso formativo obbligatorio per i soggetti che vorranno essere qualificati per lo svolgimento di tale attività.  |
| 6. I percorsi formativi di cui al comma 5 devono essere validati dall'Organismo Regionale di Accreditamento, e possono essere realizzati, oltre che dall'Organismo medesimo, da Università, Enti di ricerca, Ordini e Collegi professionali e da enti di formazione accreditati dalla Regione Emilia-Romagna ai sensi della DGR 177/2003 e ss.mm.  |
| 7. L'Organismo Regionale di Accreditamento istituisce e mantiene aggiornato l'elenco dei soggetti qualificati per l'esecuzione delle attività di ispezione di cui al comma 4 lett. c), anche ai fini del riconoscimento delle funzioni di cui al successivo comma 11. Hanno accesso all'elenco tutti i soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 5 che ne facciano richiesta. Hanno accesso diretto all'elenco i soggetti già qualificati dall'Organismo di Accreditamento regionale sulla base dell'attività formativa da questi all'uopo realizzata, e che hanno operativamente svolto attività ispettive nel corso della campagna sperimentale realizzata nel corso del 2013 e 2014: il possesso di tali requisiti è attestato dalla relativa documentazione in possesso dell'Organismo di Accreditamento regionale. |
| 8. L'Organismo di Accreditamento garantisce a partire dal 1° gennaio 2016 la implementazione nell'ambito del sistema informativo di cui all'art. 7 delle procedure per la validazione dei percorsi formativi di cui al comma 6 e per la iscrizione nell'elenco di cui al comma 7, anche attraverso la predisposizione della necessaria modulistica.  |
| 9. L'iscrizione all'elenco di cui al comma 7 costituisce condizione necessaria per la esecuzione delle verifiche di cui al comma 4 lett. c), ma non determina automaticamente l'affidamento di incarichi ispettivi diretti da parte dell'Organismo di Accreditamento Regionale.  |
| 10. Gli ispettori incaricati delle verifiche di cui al comma 4 lett. c) svolgono tale attività anche ai sensi dell'art. 6  |

della L.R. 21/1984 e con le modalità ivi previste all'art. 8, assumendo la funzione di agente accertatore, previo specifico riconoscimento da parte della Regione. La procedura di cui all'Allegato A-6 specifica le modalità attraverso cui gli ispettori qualificati svolgono le attività di verifica e di accertamento delle eventuali condizioni di non conformità.

11. L'Allegato A-6 riporta la procedura nel rispetto della quale l'Organismo di Accreditamento gestisce le fasi successive all'ispezione, con particolare riferimento alle azioni conseguenti il rilievo di condizioni di non conformità per le quali siano applicabili le sanzioni previste dalla normativa vigente.

12. Il pagamento delle sanzioni deve essere effettuato alla Regione con le modalità previste dai competenti uffici.

13. Ai sensi del comma 7 dell'art. 25-ter della L.R. n. 26 del 2004, così come modificata dalla L.R. n. 7 del 2014, per la copertura dei costi necessari alla realizzazione dei programmi di verifica di conformità di cui al presente articolo i soggetti certificatori accreditati sono tenuti a corrispondere un contributo, il cui importo e modalità di riscossione sono stabiliti dalla Giunta regionale con apposito atto, per ciascun attestato di prestazione energetica registrato nel sistema informativo di cui all'art. 7 a partire dal 1° aprile 2016.

14. Le verifiche di conformità possono anche essere effettuate su un singolo APE registrato, dietro richiesta del proprietario, acquirente o conduttore dell'immobile cui l'APE si riferisce, a proprie spese: a tal fine, l'Organismo di Accreditamento applica le condizioni di cui all'Allegato A-6.



**ALLEGATO 2**

L'Allegato A-6 della DGR 1275/2015 è sostituito dal seguente.

|  |
|--|
| <b>ALLEGATO A - 6</b>  |
| <b>SISTEMA DI CONTROLLO DELLA CONFORMITA' DEGLI ATTESTATI DI PRESTAZIONE ENERGETICA<br/>CRITERI PER L'ACCERTAMENTO DELLE INFRAZIONI E IRROGAZIONE DELLE SANZIONI<br/>CRITERI PER LA QUALIFICA DEGLI ORGANISMI E DEI SOGGETTI INCARICATI DELLA ESECUZIONE<br/>DELLE ATTIVITA' DI ISPEZIONE</b>  |
| <b>1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE</b>  |
| <p>Il presente Allegato riporta le modalità attraverso cui l'Organismo Regionale di Accreditamento svolge le funzioni di verifica e controllo di conformità degli Attestati di Prestazione Energetica (APE) emessi nell'ambito del sistema regionale di certificazione energetica degli edifici e registrati nel sistema SACE, in base alle disposizioni regionali in materia. Esso è suddiviso in tre sezioni tematiche, che riguardano rispettivamente:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) la procedura nel rispetto della quale vengono organizzate e gestite le attività finalizzate alla esecuzione dei controlli di conformità degli Attestati di Prestazione Energetica registrati nel sistema regionale SACE;</li> <li>2) i criteri in base ai quali le situazioni di non conformità rilevate nel corso delle ispezioni vengono valutate in termini di infrazione alle specifiche disposizioni normative, anche ai fini della irrogazione delle conseguenti sanzioni amministrative;</li> <li>3) i requisiti dei soggetti incaricati di svolgere le attività di verifica sul campo (ispezione), realizzate nei casi e con le condizioni previste.</li> </ol> <p>I controlli di conformità realizzati dall'Organismo Regionale di Accreditamento possono essere realizzati:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) in base ad una specifica programmazione annuale, stabilita in accordo con il competente Servizio Energia ed Economia Verde della Regione Emilia-Romagna anche tenuto conto delle risorse disponibili: la campagna annuale prevede la realizzazione di controlli a campione sugli APE registrati nel periodo di competenza, selezionati sulla base di specifici criteri predefiniti (specificati nella Sezione 2 del presente Allegato). In ogni caso, la programmazione rispetta la dimensione minima di campionamento di cui all'art. 6 comma 3 dell'Atto. In relazione alle indicazioni del competente Servizio regionale, l'Organismo di Accreditamento può realizzare i controlli con modalità differenziate, effettuando il campionamento: <ul style="list-style-type: none"> <li>- sugli Attestati di Prestazione Energetica in fase di registrazione: in tal caso, l'APE soggetto a verifica viene selezionato nel momento in cui il soggetto certificatore, dopo aver effettuato l'upload dei dati relativi al nuovo APE nell'ambito del sistema informatico SACE, aziona la funzione di registrazione definitiva, che viene bloccata in modo automatico inviando il relativo avviso al soggetto certificatore. Ne consegue che la procedura di verifica viene condotta, entro tempi prestabiliti, prima della registrazione definitiva dell'APE, dando quindi al soggetto certificatore la possibilità di riportare a conformità l'Attestato in corso di registrazione. In tali casi, il soggetto certificatore può procedere comunque alla registrazione definitiva (con firma digitale) dell'APE: ciò comporta di fatto l'effettuazione del controllo sull'APE già registrato, con tutte le conseguenze del caso.</li> <li>- sugli Attestati di Prestazione Energetica già registrati in modo definitivo (con firma digitale): oltre che sulla base dei criteri di campionamento predefiniti, applicati alla intera popolazione degli APE registrati nel periodo di competenza, viene in questo caso data priorità ai casi di cui al punto precedente, che vengono sistematicamente fatti oggetto di controllo di conformità.</li> </ul> </li> <li>b) in base ad una specifica richiesta relativa ad un singolo APE, formulata dal proprietario, acquirente o conduttore dell'immobile cui l'APE si riferisce, previa accettazione del preventivo di spesa da parte del richiedente.</li> </ol> |

|   |
|---|
| <b>SEZIONE 1 - PROCEDURA</b>  |
| <b>1. CONDIZIONI DI AVVIO DELLA PROCEDURA</b>   |
| <p>Le condizioni in relazione alle quali la presente procedura prende avvio sono le seguenti:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) selezione casuale di un APE registrato (o in corso di registrazione) sulla base di specifici criteri predefiniti (specificati nel presente documento), nell'ambito della campagna annuale appositamente pianificata in accordo con il competente Servizio Energia ed Economia Verde della Regione Emilia-Romagna; in tali casi, l'applicativo informatica SACE provvede automaticamente alla individuazione dell'APE, e segnala l'avvio della procedura al back-office dell'Organismo Regionale di Accreditamento. Nel caso che il campionamento</li> </ol> |

venga effettuato sugli APE in corso di registrazione (controllo preventivo), l'applicativo informatico blocca la procedura di registrazione, ed informa il soggetto certificatore che l'APE è stato selezionato per il controllo;

- b) richiesta di effettuazione di controlli su un singolo APE, formulata dal proprietario, acquirente o conduttore dell'immobile cui l'APE si riferisce, previa accettazione del preventivo di spesa da parte del richiedente. Prima dell'accettazione dell'incarico, la Segreteria Tecnica dell'Organismo Regionale di Accreditamento effettua il controllo della completezza dei dati riportati sulla richiesta, con particolare riferimento alla identificazione dell'immobile oggetto di certificazione e del relativo APE registrato.

## 2. ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' DI VERIFICA

I controlli di conformità eseguiti dall'Organismo Regionale di Accreditamento, sono di natura gestionale e di tipo tecnico, in quanto finalizzati ad accertare la corretta attuazione delle procedure di certificazione energetica e la conformità degli attestati di prestazione energetica redatti dai soggetti accreditati.

In particolare:

1. i controlli di natura gestionale riguardano:
  - a. verifica del possesso dei requisiti per l'accREDITAMENTO da parte del certificatore, dichiarati in fase di domanda di accREDITAMENTO, e verifica del loro mantenimento;
  - b. rispetto delle procedure di certificazione (con riferimento ad esempio alla gestione degli aspetti contrattuali con il richiedente la certificazione energetica, alla garanzia di indipendenza e imparzialità del certificatore, etc.).
2. i controlli di tipo tecnico riguardano:
  - a. la completezza di tutti i dati riportati nell'attestato di prestazione energetica;
  - b. la corretta determinazione dell'indice di prestazione energetica e l'appropriatezza del metodo di calcolo utilizzato (Allegato A-3);
  - c. la correttezza e completezza dei dati di ingresso utilizzati dal certificatore per la determinazione di tale indice (Allegato A-4);
  - d. l'attendibilità degli algoritmi di calcolo e strumenti utilizzati dal certificatore per la determinazione dell'indice di prestazione energetica (Allegato A-3);
  - e. il controllo dell'appropriatezza delle raccomandazioni per il miglioramento energetico formulate e della completezza di tutte le informazioni necessarie (quali valutazione dei costi connessi, vantaggi in termini di risparmio energetico ipotizzato).

I controlli sopra descritti vengono attuati in due successive fasi di approfondimento, nel seguito indicate come:

### a) verifiche di primo livello

Le verifiche di primo livello sono di tipo documentale (vengono cioè condotte unicamente attraverso l'analisi e la verifica di dati e documenti resi disponibili dal soggetto certificatore attraverso l'applicativo informatico SACE). A propria volta, la verifica di primo livello si distingue in due fasi distinte di controllo:

- analisi dei risultati dei controlli automaticamente effettuati dal sistema informatico SACE – Modulo Controlli, relativi ai soli dati riportati nell'APE: tale analisi è finalizzata ad assegnare all'APE un livello di criticità, sulla base del quale attivare le successive fasi di approfondimento della verifica;
- controlli effettuati sui dati di ingresso utilizzati per il calcolo della prestazione energetica dell'edificio al fine di confermare o meno la criticità assegnata in via preliminare. I dati di ingresso vengono forniti dal soggetto certificatore contestualmente alla registrazione dell'APE, la cui registrazione definitiva è subordinata all'invio di tali dati. L'applicativo informatico SACE è predisposto per consentire l'invio di tali dati in modo automatico, mediante utilizzo del tracciato informatico, o manuale, mediante l'inserimento dei dati richiesti nelle maschere di interfaccia appositamente predisposte.

### b) verifiche di secondo livello

Il successivo livello di approfondimento prevede la esecuzione della verifica ispettiva presso la sede del soggetto certificatore e presso gli edifici o unità immobiliari oggetto di emissione dell'attestato di prestazione energetica. Tali verifiche comprendono i controlli di natura tecnica e gestionale sopra descritti.

## 3. REALIZZAZIONE DELLE VERIFICHE DI PRIMO LIVELLO

I dettagli relativi allo svolgimento del primo livello di verifica sono di seguito descritti:

- il primo livello di controllo consiste in uno screening sistematicamente effettuato sui dati contenuti dall'APE, basato sui risultati della serie di controlli effettuata sulla base di algoritmi reimpostati che consentono di attribuire automaticamente un punteggio di criticità all'APE in fase di registrazione. Lo screening viene effettuato su tutti gli APE registrati: nel caso il livello di criticità superi la soglia predefinita, si passa al

successivo livello di controllo;

- nel corso del successivo livello di controllo, l'Organismo Regionale di Accreditamento effettua le opportune verifiche sui dati di ingresso utilizzati per il calcolo della prestazione energetica dell'edificio al fine di confermare o meno la criticità assegnata in via preliminare. In base ai risultati di tale analisi si attiva (o meno) la successiva fase di verifica, ovvero la procedura di ispezione in campo di cui al successivo punto 4.

### 3.1 VERIFICHE DI PRIMO LIVELLO – FASE 1

I controlli che vengono effettuati in automatico dal sistema informatico SACE su tutti i certificati consentono di assegnare ad ogni certificato energetico un punteggio da 0 a 100 sulla base delle criticità rilevate sulla base di una serie di controlli incrociati (verifica della congruità dei dati di ingresso e di uscita riportati sull'APE).

I controlli di primo livello si focalizzano sui seguenti punti:

- il confronto tra i dati di fabbisogno energetico utile e fabbisogno energetico primario per il riscaldamento;
- il fabbisogno di energia termica per la produzione di acqua calda sanitaria;
- la coerenza tecnica dei valori di trasmittanza termica indicati nell'APE per i componenti opachi e per quelli trasparenti;
- la valutazione energetica di sistemi tecnici innovativi ed ad elevata efficienza (uso fonti energetiche rinnovabili, generatori di calore innovativi, teleriscaldamento, etc..) negli edifici di elevata classe energetica;
- gli edifici dichiarati con un valore di indice di prestazione energetica globale prossimo (entro il 5%) al limite di soglia della classe inferiore;
- gli edifici dichiarati con una classe energetica elevata (A4, A3, A2, A1 e B) e gli edifici a energia quasi zero.

Sulla base dell'esito delle verifiche citate viene associato ad ogni attestato un punteggio (di seguito denominato  $P_{APE}^*$ ) che evidenzia il livello di coerenza dei dati tecnici riportati nell'APE. Ad ogni verifica  $i$ -esima a cui l'attestato è stato sottoposto, viene associato un valore  $f_i$  pari a 0 se l'attestato non ha superato la verifica e un valore pari a 1 nel caso in cui la verifica  $i$ -esima risulti soddisfatta.

L'importanza e la significatività delle verifiche a cui viene sottoposto un attestato non è la stessa per tutte le verifiche che sono state definite. Per questo motivo ad ogni verifica  $i$ -esima viene associato un peso  $p_i$  differente in base alla propria rilevanza:

Per i coefficienti  $p_i$  vale la seguente proprietà notevole:

$$\sum_i^N p_i = 100$$

Di conseguenza, se tutte le verifiche hanno avuto esito positivo l'APE avrà un punteggio pari a 100. Al contrario, se l'attestato non è riuscito a superare nessuna verifica il suo punteggio sarà pari a 0. Il punteggio complessivo associato ad un attestato è calcolato come segue:

$$P_{APE}^* = \sum_i^N f_i \cdot p_i$$

All'attestato emesso viene quindi associato un punteggio globale ( $P_{APE}$ ) che tiene conto anche del punteggio associato al certificatore  $P_c$  ottenibile dalla media aritmetica di tutti i certificati emessi. In definitiva il punteggio globale si ottiene dalla formula:

$$P_{APE} = \beta \cdot P_c + (1 - \beta) \cdot P_{APE}^*$$

in cui  $\beta$  è un coefficiente peso associato al certificatore. Il coefficiente  $\beta$  tiene conto del numero di certificati emessi dal certificatore controllato in relazione al numero massimo di certificati emessi in quel momento.

In particolare il coefficiente  $\beta$  si ottiene dalla seguente formula:

$$\beta = \frac{N_c}{N_{c, \max}}$$

Dove  $N_c$  è il numero dei certificati emessi dal certificatore e  $N_{c, \max}$  è il numero massimo dei certificati registrati da un solo certificatore in quel momento.

### 3.2 VERIFICHE DI PRIMO LIVELLO – FASE 2

|   |
|---|
| <p>La fase successiva di approfondimento si effettua sui dati di ingresso per l'effettuazione della procedura di calcolo che il Soggetto Certificatore rende disponibili ai sensi dell'art. 3 comma 14 delle disposizioni regionali. Per consentire la trasmissione di tali dati l'applicativo SACE propone una maschera di caricamento che permette:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. l'inserimento dei dati in maniera automatica mediante il caricamento di un file con estensione .xml, automaticamente generato sulla base del tracciato standard predefinito, contenente tutti i dati richiesti per espletare le verifiche;</li> <li>2. il caricamento manuale dei dati richiesti, qualora non sia disponibile il file .xml</li> </ol>   |
| <p>I controlli che vengono effettuati sui dati aggiuntivi forniti dal certificatore si focalizzano sui seguenti punti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dati geometrici dell'edificio;</li> <li>- Trasmittanze termiche delle chiusure;</li> <li>- Presenza di ponti termici</li> <li>- Temperatura di set-point usata per i calcoli energetici;</li> <li>- Ricambi d'aria per ventilazione naturale o meccanizzata;</li> <li>- Rendimento del sotto-sistema di emissione;</li> <li>- Rendimento del sotto-sistema di regolazione;</li> <li>- Rendimento globale medio stagionale;</li> <li>- Superficie utile energetica.</li> </ul>   |
| <p>Dall'analisi di tali dati vengono individuate tutte le criticità più importanti presenti nell'APE. Queste criticità e la lista completa dei dati estesi riferiti al certificato vengono utilizzate dall'ispettore o dal gruppo di verifica incaricato di eseguire il controllo in campo durante la verifica di II livello.</p>   |
| <p>La procedura di verifica prevede l'assegnazione di un ulteriore punteggio sulla base delle criticità riscontrate nei dati aggiuntivi. Se tale punteggio supera la soglia limite di attendibilità, il processo di verifica viene interrotto. In caso contrario, se il punteggio è uguale o inferiore al limite di soglia di attendibilità, si procede con la verifica di secondo livello.</p>   |
| <p><b>4. REALIZZAZIONE DELLE VERIFICHE DI SECONDO LIVELLO (ISPEZIONI IN CAMPO)</b></p>  |
| <p>Una volta effettuate le verifiche preliminari sui dati resi disponibili dal sistema informatico SACE (accertamento), si provvede all'organizzazione delle attività di verifica in campo (ispezione). A tal fine, la Segreteria Tecnica dell'Organismo Regionale di Accreditamento provvede a contattare il Soggetto Certificatore e ad inviare tramite PEC il relativo avviso, dove si comunica che l'APE è sottoposto a ispezione, da svolgersi presso la sua sede e presso l'edificio oggetto di certificazione, e quali sono le modalità di realizzazione dell'ispezione stessa.</p>  |
| <p><b>4.1 PIANIFICAZIONE DELLE VERIFICHE DI SECONDO LIVELLO</b></p>   |
| <p>Per la pianificazione delle attività di ispezione, la Segreteria Tecnica dell'Organismo Regionale di Accreditamento esegue le seguenti attività:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. estrazione dei documenti registrati nel sistema informatico SACE relativi all'APE oggetto di verifica di conformità;</li> <li>2. contatto con il Soggetto Certificatore che ha emesso l'Attestato oggetto di verifica per comunicare il fatto che l'Attestato stesso è sottoposto a ispezione, e programmazione delle conseguenti attività.</li> <li>3. individuazione dell'ispettore o del gruppo di verifica ispettiva ed assegnazione del relativo incarico; nell'effettuare la selezione, si procede alla verifica dell'assenza di conflitto di interesse reale o presunto con l'incarico assegnato.</li> </ol> |
| <p>In preparazione del controllo, vengono inoltre inoltrate al certificatore le liste di controllo predisposte dall'Organismo di Accreditamento, con indicazione delle evidenze che dovranno essere disponibili in campo:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Check list requisiti documentali</li> <li>2) Check list requisiti gestionali</li> <li>3) Questionario tecnico</li> </ol>  |
| <p>A fronte della condivisione della data, dell'ora e del luogo di svolgimento della verifica, viene inoltrata tramite PEC un secondo avviso al certificatore. Questa comunicazione contiene almeno le seguenti informazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- tipo di verifica (ispezione);</li> </ul>   |



|  |
|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- data prevista per l'esecuzione della verifica;</li> <li>- nominativo dell'ispettore o dei componenti del Gruppo di Verifica Ispettiva e ruoli all'interno del gruppo;</li> <li>- obiettivi e aspetti oggetto di verifica;</li> <li>- indirizzi di sedi/siti in cui si svolgerà l'attività;</li> <li>- richiesta di fornire all'ispettore o al gruppo di verifica le informazioni sui rischi specifici presenti nell'ambiente in cui è destinato ad operare, e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.</li> </ul>  |
| <p>Il soggetto certificatore che subisce il controllo ha facoltà di rifiutare, motivatamente, uno o più membri del GVI: in tal caso, la segreteria dell'Organismo di Accreditazione provvede alla relativa sostituzione. Se il certificatore non solleva obiezioni, accettando così l'ispettore o il gruppo di verifica designato, la Segreteria Tecnica dell'Organismo Regionale di Accreditazione rende disponibili e aggiornati all'ispettore o al gruppo di verifica i documenti per l'ispezione, che comprendono almeno:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. lettera di incarico per l'esecuzione della verifica, riportante tutti i dati necessari;</li> <li>2. liste di riscontro da utilizzare per documentare adeguatamente le attività di ispezione svolte e le evidenze oggettive raccolte;</li> <li>3. modello di report di verifica ispettiva e di verbale di ispezione</li> <li>4. eventuali altri documenti utili per l'attività (es. risultati del controllo di primo livello).</li> </ol> <p>I documenti per l'ispezione possono essere forniti e compilati su supporto informatico.</p>  |
| <p>Ogni lettera di incarico per l'esecuzione della verifica ispettiva in campo contiene almeno i seguenti elementi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- denominazione e indirizzo completo del certificatore e dei siti in cui si svolgerà l'attività;</li> <li>- dati dell'immobile il cui certificato è oggetto di verifica;</li> <li>- dati certificato;</li> <li>- tipo di verifica (di secondo livello);</li> <li>- data e orari previsti per l'esecuzione della verifica;</li> <li>- componenti del gruppo di verifica ispettiva e ruolo di ognuno all'interno del gruppo (eventuale);</li> <li>- obiettivi e aspetti oggetto di verifica;</li> <li>- elenco del materiale consegnato in allegato per la conduzione della verifica ispettiva;</li> <li>- istruzioni per la gestione della verifica ispettiva;</li> <li>- indicazioni circa le condizioni di l'indipendenza ed imparzialità di giudizio e di riservatezza che devono essere rispettate dall'ispettore o dai componenti del gruppo di verifica per poter accettare l'incarico e necessità che l'ispettore o i componenti del gruppo di verifica prenda visione di tutti i rischi presenti presso la sede in cui si svolgerà la verifica, prima di iniziare l'attività.</li> </ul> |
| <p>La restituzione di tale lettera controfirmata per accettazione (o la sua accettazione per via informatica), costituisce impegno da parte dell'ispettore o del gruppo di verifica al rispetto delle procedure per la conduzione delle attività, nonché della dichiarazione di imparzialità di giudizio per le attività di verifica assegnate.</p>  |
| <p><b>4.2 CLASSIFICAZIONE DEI RILIEVI</b></p>  |
| <p>Nel corso dell'ispezione devono essere puntualmente ed analiticamente sottoposti a verifica tutti gli aspetti di carattere procedurale e tecnico che conferiscono conformità dell'APE oggetto di verifica alle disposizioni normative vigenti. Le verifiche eseguite sui singoli aspetti devono essere puntualmente documentate e supportate da adeguate evidenze oggettive (documenti, immagini, resoconti, etc.).</p>   |
| <p>Durante la verifica, le evidenze devono essere raccolte mediante interviste al Soggetto Certificatore, esami di documenti ed osservazioni delle attività. Le situazioni di non conformità, anche se non riferite ad elementi richiamati nelle liste di riscontro, se appaiono significative, devono essere annotate e successivamente approfondite per verificarne l'adeguatezza. Le informazioni ottenute mediante interviste devono essere possibilmente verificate con evidenze oggettive o acquisendo le stesse informazioni da altre fonti indipendenti come misure o registrazioni.</p>   |
| <p>L'ispettore o il gruppo di verifica deve classificare come rilievo ogni carenza evidenziata nello svolgimento della verifica e, successivamente deve procedere ad un attento riesame di ciascun rilievo, procedendo anche ad eventuali aggregazioni tra i vari rilievi registrati, al fine di valutare quali siano da considerare effettivamente non conformità e quali invece possano essere rapportati come elementi di miglioramento.</p>  |

Nella formulazione dei rilievi, dovrà essere fatto esplicito riferimento alle evidenze oggettive che supportano tale rilievo.

### 4.3 CONTATTO CON IL CERTIFICATORE E PROGRAMMAZIONE DELLA ISPEZIONE

A fronte di ricezione dell'avviso di ispezione, il certificatore viene contattato dall'ispettore (o dal Responsabile del Gruppo di verifica), per la pianificazione e l'esecuzione dell'attività entro i termini previsti e indicati nell'avviso.

Eventuale deroghe per indisponibilità del certificatore a rispettare i termini previsti e indicati nell'avviso possono essere concesse dall'Organismo di Accreditamento dietro formale richiesta: ciò comporta la riprogrammazione dell'ispezione.

Qualora il certificatore, o altra persona da questi delegato, non si presenti ingiustificatamente sul luogo concordato per la effettuazione dell'ispezione, questa non può essere eseguita. In tali casi di non svolgimento del controllo per assenza del certificatore o dei suoi delegati, sul report di verifica ispettiva deve essere riportato che "non è stato possibile eseguire la verifica per assenza ingiustificata del certificatore".

Nel caso non sia possibile procedere alla ispezione per indisponibilità, rifiuto o assenza da parte del soggetto certificatore, a fronte del relativo rapporto sottoscritto dal Responsabile del Gruppo di Verifica, l'Organismo Regionale di Accreditamento provvede a sospendere la validità dell'APE per il quale non è stato possibile procedere alla verifica e ad informare sia il soggetto certificatore che il proprietario dell'immobile di tale sospensione, richiedendo la disponibilità ad una riprogrammazione dell'ispezione.

Qualora tale riprogrammazione non sia resa possibile entro il termine di 15 giorni, si procederà in base alle successive disposizioni all'annullamento dell'APE, considerandolo non conforme alla normativa vigente sulla base degli accertamenti effettuati.

### 4.4 ESECUZIONE DEI CONTROLLI DI SECONDO LIVELLO (ISPEZIONI)

#### *FASE 1 - Verifica gestionale e documentale*

L'ispezione prende avvio presso l'ufficio del certificatore: devono essere preliminarmente verificati gli aspetti gestionali. In casi di problemi di natura logistica (ufficio del certificatore molto distante dall'edificio oggetto di controllo o ufficio in una regione diversa dall'Emilia Romagna), tale verifica può essere omessa a condizione che il certificatore sia in grado di dimostrare il possesso dei requisiti definiti per l'attività di certificazione energetica attraverso opportuni documenti.

Nel corso dell'ispezione, il valutatore deve accertare la conformità del certificatore e dell'Attestato rispetto ai requisiti di carattere organizzativo, gestionale ed operativo richiesti per l'accREDITAMENTO, di seguito riportati in forma sintetica:

| Oggetto di verifica   | Documento  | Requisito   |
|---|--|---|
| Accreditamento rilasciato da ACCREDIA o da altro soggetto equivalente | Certificato di accreditamento  | Possesso e disponibilità del Certificato rilasciato dall'organismo di accreditamento di competenza.   |
| Copertura assicurativa  | Polizza assicurativa specifica per l'attività di certificazione energetica | Possesso e disponibilità della copertura assicurativa valida per responsabilità civile professionale, nonché polizza indennitaria civile per danni a terzi per rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza.   |
| Sistemi di Gestione   | Documenti attestante il requisito  | Possesso e disponibilità dei documenti relativi al Sistema di Gestione per la Qualità certificato ISO 9001 per la certificazione energetica degli edifici.  |
| Sistemi di Gestione   | Documenti attestante il requisito  | Possesso e disponibilità dei documenti relativi all'Accreditamento sulla base delle norme UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2005 nel settore delle costruzioni edili ed impiantistica connessa.  |
| Sistemi di Gestione   | Documenti attestante il requisito  | Possesso e disponibilità dei documenti relativi all'Accreditamento sulla base delle norme UNI CEI EN ISO/IEC 17021:2005 nel settore della certificazione energetica degli edifici.  |
| Relazioni contrattuali con il cliente                                 | Lettera informativa  | Possesso e disponibilità della procedura sistematica contenente la Lettera informativa (firmata dalle parti) relativa alle diverse opzioni praticabili per la determinazione delle prestazioni energetiche dell'edificio nelle fasi di relazioni e contrattuali con il cliente. |
|   | Contratto o lettera di incarico  | Possesso e disponibilità della procedura sistematica contenente il Contratto o la lettera di incarico (firmata dalle parti) che specifichi le reciproche responsabilità nelle fasi di relazioni e contrattuali con il cliente.  |
|   | Modalità di eventuali reclami a fronte di un disservizio                   | Possesso e disponibilità della procedura sistematica contenente il documento contenente le modalità per eventuali reclami a fronte di un disservizio nelle fasi di relazioni e contrattuali con il cliente.   |
| Garanzia dei principi deontologici, etici e                           | Iscrizione all'ordine o collegio professionale                             | Possesso e disponibilità del numero di iscrizione all'ordine/collegio professionale di appartenenza contenuto in appositi elenchi.  |

|                        |  |  |
|------------------------|--|--|
| professionali          | Iscrizione all'elenco regionale dei certificatori energetici | Possesso e disponibilità del numero di iscrizione all'elenco regionale dei certificatori energetici degli edifici.   |
| Valutazione energetica | Procedura documentata  | Possesso e disponibilità di una procedura documentata che riporti: <ul style="list-style-type: none"> <li>- le diverse metodologie per la valutazione del rendimento energetico per le diverse tipologie di immobili;</li> <li>- le modalità di acquisizione e valutazione dei dati progettuali;</li> <li>- le modalità con cui vengono programmati, registrati ed effettuati i controlli in cantiere e la verifica finale nonché le modalità di interfaccia con la direzione lavori, nel caso di edifici di nuova costruzione;</li> <li>- le modalità con cui vengono programmati, registrati ed effettuati i sopralluoghi e i rilievi per il reperimento e/o la verifica dei dati di ingresso, nel caso di edifici esistenti;</li> <li>- le modalità con cui vengono programmate ed effettuate le verifiche strumentali necessarie alla caratterizzazione prestazionale delle diverse componenti tecnologiche o dell'edificio nel suo insieme;</li> <li>- il controllo dell'affidabilità dei software eventualmente impiegati, compresa la loro validazione iniziale e successive;</li> <li>- la predisposizione della documentazione necessaria all'emissione dell'attestato di certificazione energetica.</li> </ul> |
| Strumenti di misura    | Certificati di calibrazione                                  | Possesso e disponibilità di un certificato di calibrazione valido e in vigore, nel caso siano presenti degli strumenti di misura termotecnica  |
| Documentazione         | Procedura documentata  | Possesso e disponibilità di una procedura documentata che riporti: <ul style="list-style-type: none"> <li>- l'identificazione e la rintracciabilità dell'attestato di prestazione energetica e dei relativi documenti di supporto;</li> <li>- la conservazione dei documenti per un periodo non inferiore alla durata della validità dell'attestato emesso.</li> </ul>   |

### *FASE 2 - Verifica tecnica*

La verifica ispettiva prevede il sopralluogo dell'immobile oggetto dell'Attestato di Prestazione Energetica. Durante il sopralluogo devono essere effettuate le seguenti operazioni relative ai dati riportati nella check-list "Requisiti Tecnici" (RT).

Durante le verifiche in campo verrà confrontato lo stato reale dell'edificio sia con i dati inseriti nell'Attestato che quelli individuabili nel rapporto di calcolo estratto dal software utilizzato. In assenza di quest'ultimo sarà eseguita una verifica in ufficio della congruenza dei dati inseriti nel software.

La scelta della modalità del controllo dipenderà dalla disponibilità del proprietario dell'edificio, dall'accessibilità all'edificio, dalla disponibilità del certificatore e dalla collaborazione nel fornire tutti i documenti necessari per espletare la verifica. In taluni casi (e solo per le classi energetiche D, E, F e G), se la documentazione fornita dal certificatore è sufficiente per descrivere sia l'intera procedura di calcolo (relazione di calcolo, stratigrafia delle chiusure edilizie, certificati dei materiali, schemi impiantistici, etc.) sia l'intero edificio (fotografie interne ed esterne) è possibile non procedere al sopralluogo dell'edificio.

I dati dell'Attestato oggetto di controllo sono verificati mediante comparazione con i dati di calcolo utilizzati e riportati nella relativa relazione tecnica.

Nel caso in cui non è data evidenza di alcuna relazione tecnica o di documenti inerenti al sopralluogo dell'immobile (obbligatorio) l'ispezione si considera terminata con una non conformità assegnata all'APE oggetto di controllo. In tal caso l'Organismo Regionale di Accreditamento provvede all'annullamento dell'APE, considerandolo non conforme alla normativa vigente.

I dati riportati sull'Attestato di Prestazione Energetica prioritariamente oggetto di verifica sono i seguenti:

|  |
|--|
| <b>Oggetto di verifica</b>                                     |
| Indirizzo  |
| Foglio-Particella-Sub  |
| Proprietario   |
| Superficie utile riscaldata                                    |
| Superficie utile raffrescata                                   |
| Volume lordo riscaldato  |
| Superficie disperdente   |
| prestazione energetica globale dell'edificio (non rinnovabile) |
| Tipo di interventi   |

|  |
|--|
| Metodologia di Calcolo Utilizzata  |
| Software di calcolo utilizzato   |
| Indice di prestazione termica utile per il riscaldamento                             |
| Indice di prestazione termica utile per il raffrescamento                            |
| Indice di prestazione termica utile per la produzione di acqua calda sanitaria       |
| Indice di prestazione energetica primaria per il riscaldamento                       |
| Indice di prestazione energetica primaria per il raffrescamento                      |
| Indice di prestazione energetica primaria per la produzione di acqua calda sanitaria |
| Indice di prestazione energetica primaria per la ventilazione                        |
| Indice di prestazione energetica primaria per l'illuminazione                        |
| Indice di prestazione energetica primaria per il trasporto di persone o cose         |
| prestazione energetica globale dell'edificio (rinnovabile)                           |
| Contributo Energetico Specifico da Fonti Rinnovabili                                 |
| Impianti Alimentati da FER   |
| Tipologia delle Chiusure opache  |
| Tipologia delle Chiusure trasparenti   |
| Trasmittanze termiche  |
| Sistema edificio/impianti (riscaldamento)  |
| Sistema di emissione (riscaldamento)   |
| Sistema di regolazione (riscaldamento)   |
| Sistema edificio/impianti (raffrescamento)   |
| Impianto ACS   |

#### 4.5 Riunione di chiusura

Al termine della ispezione, l'ispettore o il responsabile del gruppo di verifica deve tenere una riunione di chiusura con il certificatore con lo scopo di presentare i risultati, in maniera tale da garantire che i risultati siano chiaramente compresi e condivisi.

In tale sede deve anche informare il certificatore sulla possibilità di esprimere riserve all'operato dell'ispettore o del gruppo di verifica (eventuali riserve dovranno essere formalizzate e consegnate alla Segreteria Tecnica di Organismo Regionale di Accreditamento su carta libera timbrata e firmata).

Al termine della riunione finale l'ispettore o il Responsabile del Gruppo di verifica redige i seguenti documenti:

- report di verifica ispettiva riportante l'esito della verifica effettuata: il report deve essere firmato dall'ispettore e controfirmato dal certificatore; al report di verifica devono essere allegati le check list compilate, riportanti l'indicazione (o il riferimento nel caso di ulteriori allegati) alle evidenze oggettive raccolte nel corso della verifica;
- nel caso che i rilievi riscontrati siano tali da determinare la irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente, viene altresì redatta anche la documentazione prevista alla successiva Sezione 2.

#### 4.6 Rendicontazione dei risultati della verifica

Copia della documentazione di cui al punto precedente deve essere consegnata al Soggetto Certificatore.

L'ispettore o il Responsabile del Gruppo di verifica invia alla Segreteria Tecnica dell'Organismo Regionale di Accreditamento i documenti di cui al punto precedente entro 5 giorni lavorativi dallo svolgimento delle attività.

#### 4.7 Gestione dei reclami

Il Soggetto Certificatore che ha emesso l'APE oggetto di verifica può presentare reclami circa l'operato dell'ispettore e/ o le risultanze della verifica effettuata e le misure conseguenti.

Eventuali reclami avanzati nel corso della ispezione sono gestiti direttamente dall'ispettore, e da questi dettagliatamente segnalati nel relativo report.

Qualora il Soggetto Certificatore non risulti soddisfatto della risposta ricevuta, può presentare reclamo per iscritto, entro 5 giorni lavorativi dallo svolgimento delle attività. Il reclamo va indirizzato all'Organismo Regionale di Accreditamento, ed il suo trattamento è di competenza del Responsabile dell'Organismo di Accreditamento Regionale.

La valutazione del reclamo, e della relativa documentazione eventualmente allegata, può dare origine:

- a) alla riprogrammazione dell'ispezione, qualora emergano carenze gravi a carico dell'ispettore nella esecuzione della verifica;
- b) alla riconsiderazione delle evidenze oggettive raccolte in fase ispettiva, e alla conseguente modifica dei rilievi e delle valutazioni espresse dall'ispettore (ivi comprese quelle segnalate come tali da determinare la irrogazione delle sanzioni amministrative), qualora l'esame della documentazione trasmessa dal ricorrente evidenziasse sostanziali errori di valutazione nel corso della verifica ispettiva;
- c) alla conferma delle evidenze oggettive raccolte in fase ispettiva, e alla conseguente conferma dei rilievi e delle valutazioni espresse dall'ispettore (ivi comprese quelle segnalate come tali da determinare la irrogazione delle sanzioni amministrative).

Tale processo è assoggettato ai requisiti di riservatezza, per quanto riguarda chi ha presentato il reclamo e il contenuto del reclamo stesso. Al ricorrente viene sempre fornita risposta scritta entro 30 giorni lavorativi.

## SEZIONE 2

### CRITERI PER L'ACCERTAMENTO DELLE INFRAZIONI E IRROGAZIONE DELLE SANZIONI

#### 1. AZIONI CONSEGUENTI AL CONTROLLO

L'applicazione delle sanzioni amministrative è disciplinata dalla Legge Regionale 28 aprile 1984, n. 21

Ai sensi del comma 1 dell'art.25-quindecies della LR 26/2004, il soggetto certificatore accreditato che rilascia un attestato di prestazione energetica degli edifici senza il rispetto dei criteri e delle metodologie di cui al presente Atto è punito con una sanzione amministrativa non inferiore a 700 euro e non superiore a 4200 euro. La Regione, per il tramite dell'Organismo Regionale di Accreditamento, darà comunicazione ai relativi ordini o collegi professionali per i provvedimenti disciplinari conseguenti.

Al termine della attività di verifica, l'ispettore o il Responsabile del Gruppo di Verifica valuta la sussistenza delle condizioni per la irrogazione della sanzione di cui al punto precedente e, nel caso, procede alla redazione di un verbale di ispezione, sottoscritto e consegnato agli interessati, contenente tutte le informazioni circostanziali relative alle modalità di esecuzione dell'ispezione, e le relative risultanze: ai sensi dell'art. 7.bis della L.R. 21/1984 e s.m., il verbale di ispezione riporta le modalità per il ricorso alla diffida amministrativa.

Il verbale di ispezione riporta:

- a) l'indicazione della data, ora e luogo di ispezione;
- b) le generalità e la qualifica del verbalizzante e la sua sottoscrizione;
- c) la generalità del soggetto certificatore cui è stata accertata la violazione nel corso dell'ispezione;
- d) la descrizione sintetica della violazione contestata;
- e) la indicazione del dispositivo normativo che si presume violato;
- f) l'indicazione delle modalità con cui il soggetto certificatore può inoltrare eventuali scritti e documenti difensivi per gli effetti dell'articolo 18 della legge n. 689 del 1981;
- g) la menzione della diffida amministrativa, in alternativa alla sanzione, consistente nel ritiro dell'Attestato di Prestazione Energetica non conforme e nella sua sostituzione entro 10 giorni, e di successiva comunicazione all'Organismo di Accreditamento;
- h) le eventuali dichiarazioni del trasgressore.

L'Organismo di Accreditamento Regionale procede alla verifica che il soggetto certificatore abbia provveduto a quanto previsto dalla diffida: in tal caso, il procedimento si arresta.

In caso contrario, l'Organismo di Accreditamento provvede alla notifica dell'accertamento e della sanzione al Soggetto certificatore, tramite invio del relativo verbale sottoscritto da agente accertatore per mezzo di posta elettronica certificata, ed alla contestuale segnalazione all'Ordine o Collegio professionale di competenza per l'adozione degli eventuali provvedimenti di competenza. Il verbale di accertamento riporta:

- a) l'indicazione della data, ora e luogo di accertamento;
- b) le generalità e la qualifica del verbalizzante e la sua sottoscrizione;
- c) la generalità del soggetto certificatore cui è stata accertata la violazione;
- d) la descrizione sintetica della violazione contestata;
- e) la indicazione del dispositivo normativo che si presume violato;
- g) l'indicazione delle modalità con cui il soggetto certificatore può inoltrare eventuali scritti e documenti difensivi per gli effetti dell'articolo 18 della legge n. 689 del 1981;
- h) la menzione della facoltà di pagamento in misura ridotta, ovvero di una somma pari alla terza parte del

massimo della sanzione di cui al comma 1 o, se più favorevole, al doppio del minimo della sanzione stessa, entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione degli estremi della violazione, con indicazione del relativo importo e delle modalità di pagamento e di successiva comunicazione all'Organismo di Accreditamento;

- i) la menzione della diffida amministrativa di cui al verbale di ispezione, non ottemperata;
- l) le eventuali dichiarazioni del trasgressore.

L'Organismo di Accreditamento verifica se il trasgressore si è avvalso della possibilità di definire la violazione con il pagamento in misura ridotta, da effettuarsi entro 60 giorni dalla notifica del verbale: in tal caso prende atto dell'estinzione del procedimento ed effettua la relativa comunicazione alla Regione per le conseguenti verifiche contabili.

In caso contrario, l'Organismo di Accreditamento trasmette al competente Servizio della Regione il verbale di accertamento di violazione amministrativa e gli scritti difensivi eventualmente presentati. La Regione sulla base delle risultanze degli atti, provvede con ordinanza motivata quantificando l'importo della sanzione e ingiungendone il pagamento o disponendo l'archiviazione degli atti. Contro l'ordinanza - ingiunzione è possibile fare ricorso all'autorità giudiziaria.

### **SEZIONE 3**

#### **CRITERI DI QUALIFICA DEI SOGGETTI INCARICATI DELLA ESECUZIONE DELLE ATTIVITA' DI ISPEZIONE**

Le verifiche di conformità sono effettuate da personale ispettivo adeguatamente qualificato ed operante su incarico dell'Organismo Regionale di Accreditamento.

L'Organismo Regionale di Accreditamento istituisce e mantiene aggiornato l'elenco dei soggetti qualificati per l'esecuzione delle attività di ispezione di cui all'art. 6 comma 4 lett. c), delle disposizioni regionali.

#### **1. CRITERI DI QUALIFICA DEGLI ISPETTORI**

La persona che intende conseguire la qualifica necessaria per l'iscrizione all'elenco dei soggetti qualificati per l'esecuzione delle attività di ispezione deve essere in possesso dei seguenti requisiti minimi:

- a) non avere subito condanna né essere stato sottoposto a misure di prevenzione;
- b) essere iscritto al proprio albo/collegio professionale di appartenenza da almeno 5 anni;
- c) essere iscritto all'elenco dei certificatori energetici della regione Emilia Romagna da almeno 3 anni;
- d) essere firmatario di un numero di attestati di prestazione energetica (in versione definitiva) almeno pari a 30;
- e) essere in possesso o poter dimostrare completa disponibilità di apparecchiature per la valutazione speditiva delle caratteristiche termiche degli edifici;
- f) aver frequentato il corso obbligatorio di formazione e aver superato positivamente l'esame finale; il corso di formazione deve essere riconosciuto dall'Organismo di Accreditamento sulla base delle specifiche di cui al successivo punto 3;
- g) aver partecipato ad almeno 3 verifiche ispettive in affiancamento ad un ispettore qualificato, ed aver ottenuto da questa valutazione positiva rispetto alla capacità di conduzione delle attività ispettive.

L'ammissione al corso di cui alla lettera f) è subordinato ad una selezione basata sulla valutazione del curriculum professionale e dei titoli, con il raggiungimento del punteggio minimo di 50/100 rispetto ai criteri di seguito indicati:

| <b>1) Progetti realizzati in ambito energetico (specificare anche i progetti risultati vincitori di bandi di gara pubblici e privati)</b> | <b>max 20 punti</b> |
|---|---------------------|
| Criterio di valutazione: punteggio in base al numero e al tipo (privati o pubblici) dei progetti.   |                     |
| Progetti di edifici privati: 0  | 0 punti             |
| Progetti di edifici privati: da 1 a 5   | 2,5 punti           |
| Progetti di edifici privati: da 6 a 10  | 7,5 punti           |
| Progetti di edifici privati: > 10   | 10 punti            |
| Progetti di edifici pubblici: 0   | 0 punti             |
| Progetti di edifici pubblici: da 1 a 5  | 7,5 punti           |
| Progetti di edifici pubblici: > 5   | 10 punti            |

| <b>2) Strumenti di calcolo energetico abitualmente utilizzati</b>             | <b>max 15 punti</b> |
|---|---------------------|
| Criterio di valutazione: punteggio in base al tipo di software utilizzati.    |                     |
| A) Software commerciali (stazionari):   | 5 punti             |
| B) A + dinamici semplici (per esempio software per valutare i Ponti termici): | 10 punti            |
| C) B + dinamici complessi (valutazioni energetiche):                          | 15 punti            |

| <b>3) Strumenti di misura utilizzati abitualmente nell'attività di certificazione energetica</b> | <b>max 15 punti</b> |
|--|---------------------|
| Criterio di valutazione: punteggio in base al tipo di strumenti utilizzati.                      |                     |
| A: Termocamera, spessimetro dei vetri, misura emissività dei vetri, stazione climatica:          | 5 punti             |
| B: A+ strumenti per il confort interno (sensori di temperatura e velocità dell'aria, etc.):      | 10 punti            |
| C: B+ Termoflussimetro per la misura della trasmittanza:   | 15 punti            |

| <b>4) Diplomi di alta formazione professionale, corsi di specializzazione post-laurea con esame finale</b> | <b>max 10 punti</b> |
|--|---------------------|
| Criterio di valutazione: punteggio in base al numero di ore frequentate del corso.                         |                     |
| Fino a 80 ore (corso base per accedere all'iscrizione all'elenco dei certificatori)                        | 5 punti             |
| Oltre 80 ore   | 10 punti            |

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>5) Corsi di Master, scuole di specializzazione, corsi di perfezionamento nel campo dell'energetica degli edifici, Dottorato di ricerca</b> | <b>max 10 punti</b> |
| Criterio di valutazione: punteggio in base al tipo di formazione  |                     |
| corsi di Master:  | 2 punti             |
| scuole di specializzazione:   | 2 punti             |
| corsi di perfezionamento nel campo dell'energetica degli edifici:   | 2 punti             |
| Dottorato di ricerca:   | 4 punti             |

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>6) Attività di docenza nell'ambito della certificazione energetica degli edifici</b> | <b>max 10 punti</b> |
| Criterio di valutazione: punteggio in base al numero di ore effettuate.                 |                     |
| Fino a 20 ore   | 5 punti             |
| Oltre 20 ore  | 10 punti            |

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>7) Pubblicazioni tecniche in ambito energetico</b>                     | <b>max 10 punti</b> |
| Criterio di valutazione: punteggio in base al numero delle pubblicazioni. |                     |
| Fino a 5 pubblicazioni  | 5 punti             |
| Oltre 5 pubblicazioni   | 10 punti            |

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>8) Premi, attestati ricevuti in concorsi per attività in ambito energetico</b> | <b>max 10 punti</b> |
| Criterio di valutazione: punteggio in base al numero dei premi o attestati.       |                     |
| Fino a 3  | 5 punti             |
| Oltre 3   | 10 punti            |

La valutazione del curriculum professionale è effettuata da una commissione giudicatrice, nella cui composizione deve essere previsto un rappresentante dell'Organismo Regionale di Accreditamento.

## 2. CARATTERISTICHE DEL PERCORSO FORMATIVO

Il corso obbligatorio di cui al punto 1 lett. f) è finalizzato alla acquisizione delle competenze in materia di normativa energetica degli edifici necessarie per la conduzione di verifiche ispettive su gli attestati di prestazione energetica.

Alla fine del corso i partecipanti devono sostenere con esito favorevole una prova d'esame (scritta e orale) per l'accertamento dell'idoneità. Il percorso formativo è completato con la realizzazione delle attività di ispezione in affiancamento di cui al punto 1 lettera g).

I corsi organizzati da soggetti diversi dall'Organismo Regionale di Accreditamento (Università, Enti di ricerca, Ordini e Collegi professionali e da enti di formazione accreditati dalla Regione Emilia-Romagna ai sensi della DGR 177/2003 e ss.mm.) devono essere validati dall'Organismo Regionale di Accreditamento.

La validazione viene concessa a seguito di istruttoria basata sulla valutazione della proposta in relazione ai seguenti requisiti minimi:

- 1) **Durata del corso**, che dovrà essere non inferiore a 40 ore di lezioni frontali oltre a 16 ore di project work, e prevedere inoltre la fase di selezione preliminare di cui al punto 1 e la realizzazione dell'esame finale;
- 2) **Numero massimo di partecipanti al corso**, che non devono essere più di 10, al fine di consentire un adeguato controllo dell'apprendimento;
- 3) **Selezione preliminare dei partecipanti**, sulla base del punteggio ottenuto per i requisiti curriculari di cui al punto 1 (punteggio minimo 50/100);
- 4) **Contenuti minimi del percorso formativo**, con riferimento ai seguenti temi:



#### **4.1 Aspetti normativi e procedurali**

- Legislazione regionale: inquadramento generale e rapporto con la normativa sovraordinata
- SACE: il sistema di certificazione energetica della Regione E-R
- Requisiti e procedura di accreditamento dei soggetti certificatori
- La procedura di certificazione energetica degli edifici

#### **4.2 Sistema dei controlli SACE e ruolo degli ispettori**

- Caratteristiche e funzionalità del sistema informatico di verifica dei dati
- Modalità di conduzione delle verifiche in campo: gli strumenti metodologici (check-list) e la gestione del rapporto con i soggetti certificatori
- Ruolo e responsabilità dell'ispettore
- Ruolo e responsabilità dell'agente accertatore

#### **4.3 Caratteristiche dell'involucro edilizio**

- La specifica UNI/TS 11300-1: inquadramento ed analisi dei contenuti
- I metodi di calcolo applicabili in fase di certificazione energetica per la determinazione del fabbisogno di energia
- Modalità di determinazione delle caratteristiche termofisiche degli elementi costituenti l'involucro edilizio e fonti informative utilizzabili
- Project work: lettura di una relazione di calcolo da legge 10; schede tecniche delle chiusure edilizie; coerenza dei dati in ingresso; errori tipici dei dati di ingresso; analisi dei dati di uscita.

#### **4.4 Caratteristiche degli impianti**

- La specifica UNI/TS 11300-2: inquadramento ed analisi dei contenuti
- I metodi applicabili in fase di certificazione energetica per la determinazione del fabbisogno di energia per la produzione di ACS, del rendimento degli impianti e per il calcolo dell'energia primaria
- La specifica UNI/TS 11300-3: inquadramento ed analisi dei contenuti
- La specifica UNI/TS 11300-4: inquadramento ed analisi dei contenuti
- I metodi applicabili in fase di certificazione energetica per la determinazione del contributo di energia da FER
- Modalità di determinazione delle caratteristiche e del rendimento degli impianti e fonti informative utilizzabili
- Project work: lettura di una relazione di calcolo da legge 10; schede tecniche degli impianti; coerenza con i dati in ingresso; errori tipici dei dati di ingresso; analisi dei dati di uscita.

#### **4.5 Le problematiche di cantiere**

- Potenziali conseguenze degli scostamenti tra caratteristiche di progetto e realizzazione
- Documentazione tecnica di cantiere e valutazione dei fattori correttivi di cui tener conto in fase di certificazione energetica

#### **4.6 Valutazioni strumentali**

- Ambito di potenziale utilizzo e valenza dei controlli strumentali in situ
- Termografia
- Termoflussimetria
- Blower door test
- Caratteristiche vetrate
- Project work: uso degli strumenti di misura

#### **4.7 Tecniche di conduzione di una verifica ispettiva**

- Organizzazione della verifica;
- Raccolta ed analisi delle evidenze oggettive;
- Valutazione delle non conformità;
- Accertamento ed irrogazione di sanzioni amministrative;
- Rapporto finale e confronto;

- Project work: simulazione di una verifica ispettiva.

- 5) **Caratteristiche dei docenti**, che dovranno essere di estrazione universitaria o avere paragonabili referenze di competenza ed esperienza nei temi trattati;
- 6) **Esame finale**: al termine del percorso formativo deve essere previsto un esame finale.

Ai fini dell'ottenimento della qualifica di ispettore, al termine del percorso formativo obbligatorio il candidato deve superare l'esame finale. L'esame finale è condotto da una apposita Commissione d'esame costituita da almeno 3 membri esperti della materia, e nella cui composizione deve essere previsto un rappresentante dell'Organismo Regionale di Accreditamento. L'esame si articola in una sessione scritta ed in una sessione orale.

La sessione scritta è realizzata mediante un test a risposta multipla sugli argomenti sviluppati nell'ambito del corso di formazione. Il test dovrà essere composto da almeno 30 domande, e la sessione sarà valida in presenza di almeno un componente della Commissione d'esame. Il candidato potrà accedere all'esame orale solo con il 70% di risposte corrette. La sessione orale sarà valida solo in presenza della Commissione interamente costituita.

### 3. MANTENIMENTO DEI REQUISITI

Una volta acquisita, la qualifica di ispettore è valida per tre anni. Il mantenimento della qualifica è subordinato a:

- effettuazione di almeno 3 ispezioni in campo su base annuale (9 ispezioni nel triennio): le ispezioni possono essere condotte su incarico dell'Organismo di Accreditamento, o in affiancamento volontario (previo consenso da parte dell'Organismo di Accreditamento);
- attestazione della frequenza di corsi di aggiornamento professionale in materia di valutazione della prestazione energetica degli edifici per un ammontare minimo di 12 ore su base triennale.

Qualora l'ispettore non possa dare evidenza oggettiva del possesso dei requisiti per il mantenimento dell'accREDITAMENTO, ne verrà attivata la sospensione. Il riavvio dell'accREDITAMENTO sarà possibile solo dietro presentazione dell'acquisizione dei necessari requisiti entro 6 mesi dalla sospensione. Trascorso tale termine, l'accREDITAMENTO verrà annullato. Dopo l'annullamento, è possibile ottenere un nuovo accREDITAMENTO ripetendo l'intero iter iniziale.

## SEZIONE 4 – ESECUZIONE DELLE ATTIVITA' DI VERIFICA SU RICHIESTA

### 1. ESECUZIONE DI VERIFICHE SU RICHIESTA

Dietro richiesta del proprietario, acquirente o conduttore dell'immobile cui l'APE si riferisce, le verifiche di conformità di cui al presente Allegato possono anche essere effettuate su un singolo APE.

Prima dell'accettazione dell'incarico, la Segreteria Tecnica dell'Organismo Regionale di AccREDITAMENTO effettua il controllo della completezza dei dati riportati sulla richiesta, con particolare riferimento alla identificazione dell'immobile oggetto di certificazione e del relativo APE registrato, determina il costo in funzione della tipologia dell'edificio cui si riferisce l'APE di cui è richiesta la verifica ed invia al richiedente il relativo preventivo.

L'incarico viene accettato dall'Organismo regionale di AccREDITAMENTO solo a seguito dell'accettazione del preventivo da parte del richiedente

### ALLEGATO 3

Al punto 3 del paragrafo 2.1 "Determinazione della prestazione energetica degli edifici" dell'Allegato A-3 della DGR 1275/2015, il testo della lettera g) è sostituito dal seguente.

- g) ai fini della determinazione della prestazione energetica degli edifici si applicano i seguenti fattori di conversione e di emissione, in funzione del vettore energetico utilizzato:

*Fattori di conversione in energia primaria dei vettori energetici*

| Vettore energetico   | $f_{P,nren}$ | $f_{P,ren}$ | $f_{P,tot}$ |
|--|--------------|-------------|-------------|
| Gas naturale <sup>(1)</sup>  | 1,05         | 0           | 1,05        |
| GPL  | 1,05         | 0           | 1,05        |
| Gasolio e Olio combustibile  | 1,07         | 0           | 1,07        |
| Carbone  | 1,10         | 0           | 1,10        |
| Biomasse solide <sup>(2)</sup>   | 0,20         | 0,80        | 1,00        |
| Biomasse liquide e gassose <sup>(2)</sup>                                | 0,40         | 0,60        | 1,00        |
| Energia elettrica da rete <sup>(3)</sup>                                 | 1,95         | 0,47        | 2,42        |
| Teleriscaldamento <sup>(4)</sup>   | 1,5          | 0           | 1,5         |
| Rifiuti solidi urbani  | 0,2          | 0,2         | 0,4         |
| Teleraffrescamento <sup>(4)</sup>  | 0,5          | 0           | 0,5         |
| Energia termica da collettori solari                                     | 0            | 1,00        | 1,00        |
| Energia elettrica prodotta da fotovoltaico, mini-eolico e mini-idraulico | 0            | 1,00        | 1,00        |
| Energia termica dall'ambiente esterno – free cooling                     | 0            | 1,00        | 1,00        |
| Energia termica dall'ambiente esterno – pompa di calore                  | 0            | 1,00        | 1,00        |

<sup>(1)</sup> I valori saranno aggiornati ogni due anni sulla base dei dati forniti da GSE.  
<sup>(2)</sup> Come definite dall'allegato X del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.  
<sup>(3)</sup> Fonte GSE. I valori saranno aggiornati ogni due anni sulla base dei dati forniti da GSE.  
<sup>(4)</sup> Fattore assunto in assenza di valori dichiarati dal fornitore e asseverati da parte terza (vedi punto h seguente)

*Fattori di conversione dell'energia fornita per il funzionamento degli impianti per la determinazione del consumo annuo in uso standard di combustibili o vettori energetici prelevati all'esterno del sistema ( $E_{DEL}$ )*

|                                 | Unità misura dell'energia fornita $L$ | Valore fattore di conversione dell'energia fornita in fonte/vettore energetico | Unità di misura fonte/vettore energetico consumato |
|---------------------------------|---------------------------------------|--|--|
| Energia elettrica da rete       | kWh                                   | 1  | kWh <sub>el</sub>                                  |
| Gas naturale                    | kWh                                   | 0,106  | Smc  |
| GPL                             | kWh                                   | 0,078  | kg   |
| Carbone                         | kWh                                   | 0,126  | kg   |
| Gasolio e Olio combustibile     | kWh                                   | 0,085  | kg   |
| Biomasse solide: generico       | kWh                                   | 0,345  | kg   |
| Biomasse solide: legna u.r. 25% | kWh                                   | 0,260  | kg   |
| Biomasse solide: pellet         | kWh                                   | 0,214  | kg   |

|                               |     |   |       |
|-------------------------------|-----|---|-------|
| Solare fotovoltaico "on site" | kWh | 0 | kWhel |
| Solare termico "on site"      | kWh | 0 | kWt   |
| Mini-eolico "on site"         | kWh | 0 | kWhel |
| Teleriscaldamento             | kWh | 1 | kWht  |
| Teleraffrescamento            | kWh | 1 | kWht  |

*Fattori di emissione riferiti all'energia fornita per la determinazione delle emissioni di CO2 per le diverse fonti o vettori energetici*

|                             | Unità misura dell'energia fornita Q <sub>DEL</sub> | Valore fattore di emissione in CO2 | Unità di misura CO2 emessa |
|-----------------------------|--|------------------------------------|----------------------------|
| Energia elettrica da rete   | kWh  | 0,4332                             | Kg                         |
| Gas naturale                | kWh  | 0,1998                             | Kg                         |
| GPL                         | kWh  | 0,2254                             | Kg                         |
| Carbone                     | kWh  | 0,3402                             | Kg                         |
| Gasolio e Olio combustibile | kWh  | 0,2642                             | Kg                         |
| Biomasse solide (tutte)     | kWh  | 0                                  | Kg                         |
| Biomasse liquide            | kWh  | 0                                  | Kg                         |
| Biomasse gassose            | kWh  | 0                                  | Kg                         |
| Solare fotovoltaico         | kWh  | 0                                  | Kg                         |
| Solare termico              | kWh  | 0                                  | Kg                         |
| Eolico                      | kWh  | 0                                  | Kg                         |
| Teleriscaldamento           | kWh  | 0,36 (*)                           | Kg                         |
| Teleraffrescamento          | kWh  | 0,1688 (*)                         | Kg                         |

(\*) in assenza di valori dichiarati dal gestore

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Morena Diazzi, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE ATTIVITA' PRODUTTIVE, COMMERCIO, TURISMO esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa in merito all'atto con numero di proposta GPG/2016/244

data 12/02/2016

IN FEDE

Morena Diazzi

omissis

---

L'assessore Segretario: Costi Palma

---

Il Responsabile del Servizio

Affari della Presidenza